

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione il 20 marzo 2006 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Porto Antico di Genova SpA**

(Causa C-149/06)

(2006/C 310/01)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Corte Suprema di Cassazione

**Parti nella causa principale***Ricorrente:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate*Convenuto:* Porto Antico di Genova SpA**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 21, comma 3, secondo periodo del Regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal Regolamento CEE n. 2082/93 <sup>(1)</sup>, secondo cui i pagamenti dei contributi ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o tattenuta che possa ridurre l'importo dell'aiuto finanziario al quale essi hanno diritto, debba essere interpretato nel senso che tali contributi non possono nemmeno concorrere a formare la base imponibile ai fini delle imposte sul reddito o di altre imposte successivamente dovute dai beneficiari in base alla normativa tributaria nazionale;
- 2) In caso affermativo, se tale regime di esenzione riguardi esclusivamente la quota di contribuzione a carico dei fondi ovvero anche quella erogata, nel quadro della medesima azione di sviluppo, dalle autorità nazionali, regionali o locali.

(<sup>1</sup>) G U L 193 p. 20.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 5 settembre 2006 — Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg**

(Causa C-360/06)

(2006/C 310/02)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti nella causa principale***Ricorrente:* Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH*Convenuto:* Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg**Questione pregiudiziale**

Se contrasti con l'art. 52 del Trattato CEE (art. 52 del Trattato CE, divenuto art. 43 CE), in combinato disposto con l'art. 58 del Trattato CEE (art. 58 del Trattato CE, divenuto art. 48 CE), il fatto che, nell'ambito della determinazione del valore delle quote di una società di capitali non quotata in borsa, alla partecipazione in una società di persone tedesca venga attribuito un valore inferiore rispetto alla partecipazione in una società di persone con sede in un altro Stato membro.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van State (Paesi Bassi) il 18 settembre 2006 — Associazione «Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening»/Ministro degli Affari sociali e dell'occupazione**

(Causa C-383/06)

(2006/C 310/03)

*Lingua processuale: l'olandese***Giudice del rinvio**

Nederlandse Raad van State